



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 31

del 1-11-2021

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – **FEDERAZIONE MOTOCILISTICA ITALIANA (FMI) – CF 05277720586** – nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

**VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

**VISTO** l'art. 3 rubricato "Requisiti per l'iscrizione", comma 1) del Regolamento per cui *"L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*

*a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*

*b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*

*c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla*

AM

*giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;*

*d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;*

*e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;*

*f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."*

**VISTO**

l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:

a. abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;

b. all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

**PRESO ATTO**

che dai controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, è stata riscontrata l'iscrizione della "**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**", CF **05277720586**, effettuata in data 07/12/2018, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva CSEN con codice 61638, valida sino al 31/12/2018 e rinnovata dall'Ente CSEN per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2019;

**RILEVATO**

che nelle apposite sezioni del Registro in abbinamento al CF **05277720586** l'Ente CSEN caricava dati anagrafici (sede legale e nominativo del Legale Rappresentante) e documentazione (atto costitutivo e moduli di affiliazione) riferiti ad altro soggetto denominato "SASSO RACING TEAM ASD";

**PRESO ATTO**

della nota del 17/11/2021 con la quale il CONI ha informato l'Ente CSEN di quanto riscontrato nella Piattaforma del Registro, chiedendo chiarimenti e contestualmente informando della violazione al Regolamento di Funzionamento;

**PRESO ATTO**

della nota dell'Ente CSEN in data 19/11/2021 con la quale lo stesso, ha comunicato che dai controlli effettuati presso la propria struttura provinciale, ha accertato che l'errata iscrizione è da attribuire alla propria affiliata che all'atto della presentazione dei moduli di affiliazione ha indicato un Codice Fiscale errato;



**RITENUTO**

che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente e inderogabilmente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa agli stessi organismi sportivi (FSN/DSA/EPS) affilianti, già riconosciuti dal CONI, quale appunto è la FMI,

**DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della **"FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA"** CF **05277720586**, effettuata in data **07/12/2018**
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSEN la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati